

TRIBUNALE ROMA

23 MAGGIO 1988

PRESIDENTE EST.:

VERDE

PARTI:

CRAXI

(Avv. Punzi)

ED. LA REPUBBLICA, SCALFARI

(Avv. Ripa di Meana)

**Stampa • Vignetta satirica •
 Lesione della reputazione •
 Esigenze della satira • Limiti •
 Fattispecie.**

Anche una vignetta satirica può ledere l'altrui reputazione qualora non si limiti ad essere l'interpretazione volutamente forzata, ridicola, maliziosa e negativa di un evento reale, ma costituisce allusione del tutto gratuita e infondata a fatti insussistenti (nella fattispecie un noto uomo politico era stato raffigurato come un ladro).

**Stampa • Diritto di cronaca •
 Attribuzione di reati • Uso
 improprio di termini giuridici •
 Illiceità.**

Pur se talune espressioni (nel caso di specie: « corruzione ») possano assumere nell'uso comune un significato diverso e più generico rispetto a quello che acquista nell'uso tecnico-giuridico, il giornalista nel riferire di una vicenda giudiziaria è tenuto ad un uso corretto, seppure non puntiglioso, dei termini giuridici, soprattutto nei casi in cui un suo approssimativo delle espressioni getta in tutt'altra luce fatti e persone.

Responsabilità civile • Editore • Responsabilità solidale ex art. 11 legge stampa • Responsabilità anche per i danni non patrimoniali • Sussiste.

L'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) prevede che l'editore sia responsabile in solido con gli autori del reato commesso col mezzo della stampa dei danni arrecati, comprendendo in tale generica previsione tanto i danni patrimoniali quanto quelli non patrimoniali.

Reato e giudizio civile • Accertamento dell'illecito penale in sede civile • Ammissibilità • Poteri del giudice civile • Limiti.

La mancata o tardiva presentazione della querela ovvero la remissione della stessa non impedisce che, mancato l'accertamento del giudice penale, il giudice civile abbia il potere-dovere di valutare, ai soli fini risarcitori, se il fatto abbia in se il carattere di illecito penale.

Persona fisica • Diritti della personalità • Onore • Reputazione • Identità personale • Notizia non vera riferita da un periodico ad un uomo politico • Lesione.

Offrire di un uomo politico un'immagine distorta e tale da indurre i lettori del giornale a ritenerlo coinvolto in una vicenda di corruzione politica è fatto lesivo della reputazione dell'attore sotto il duplice profilo dell'onore e dell'identità personale.

Danno alla persona • Danno patrimoniale • Esclusione • Danno non patrimoniale • Ammissibilità • Valutazione equitativa • Criteri di quantificazione.

Nel richiedere il risarcimento del danno conseguente la lesione dell'integrità del patrimonio, l'attore (un leader politico) deve provare gli eventuali danni patrimoniali di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale perdita di connotati politici con conseguente riduzione della capacità di proselitismo.

La liquidazione del danno non patrimoniale va affidata al discrezionale apprezzamento del giudice e va fatta tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare delle qualità del soggetto leso, delle modalità dell'offesa, dell'entità del discredito che ne è derivato. Speciale rilievo assume la natura del mezzo con il quale l'illecito è stato commesso. (Nel caso di specie sono stati liquidati ad un uomo politico 175 milioni).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 23 aprile 1987, l'On. Bettino Craxi conveniva dinanzi a questo Tribunale la Società « Editoriale La Repubblica S.p.A. » in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* e il dott. Eugenio Scalfari, quale direttore responsabile del quotidiano « La Repubblica », perché fossero entrambi condannati al risarcimento di tutti i danni subiti da esso attore a seguito della pubblicazione in prima pagina sul quotidiano « La Repubblica » di sabato 7 febbraio 1987 di una notizia (riguardante il procedimento penale allora in corso a Torino in relazione al fallimento della SICMU) annunciata come « un inquietante caso politico finanziario » portato alla luce dalla Magistratura e così titolato: « Lo confesso, prima di fallire ho finanziato il partito di Craxi ». Assumeva l'attore che nello stesso spazio del giornale campeggiava quasi a commento figurato di tali titoli e con

evidente allusione alla vicenda medesima una vignetta, a giudizio dell'attore volgare ed offensiva, in cui egli veniva raffigurato. Sottolineava inoltre l'attore, al fine di dimostrare l'intento denigratorio della « montatura » giornalistica architettata da « La Repubblica » che, rispetto alla descritta impressionistica impaginazione (titolo, sottotitolo, vignetta), nella cronaca giornalistica del processo in corso a Torino, contenuta nelle pagine interne del quotidiano, si ammetteva (in radicale contrasto con la titolazione adottata) che le indagini giudiziarie avevano ad oggetto un'accusa di pretesa violazione della legge sul finanziamento dei partiti, sicché il termine « corruzione », che dominava la prima pagina del giornale, con il voluto accostamento (anche attraverso la vignetta surricordata) all'immagine e al nome dell'On. Craxi, non aveva alcun concreto riferimento con la realtà della vicenda in esame, la quale non poteva farsi rientrare, in alcun caso, nella figura della costruzione. Inoltre, sempre sulla base della cronaca dei fatti riportata all'interno del giornale, a detta dell'attore, emergeva che il medesimo non solo era totalmente estraneo agli accertamenti svolti nel procedimento penale, ma non era mai stato a conoscenza dei contributi (sui quale verteva l'indagine giudiziaria) che sarebbero stati corrisposti da Gianfranco Maiocco (titolare della SIC-MU) a vario titolo a numerosi personaggi, coinvolti nell'inchiesta.

Assumeva pertanto l'attore che la suesposta operazione giornalistica si rivelava palesemente diffamatoria e calunniosa, e lamentava la lesione, oltre che del diritto all'onore, del diritto all'identità che si estende alla proiezione politica sociale della persona, in quanto, nel caso di specie, nell'usare del diritto di stampa si era consapevolmente ecceduto lo scopo informativo ed erano state adottate modalità e forme di esposizione della notizia che oltrepassavano ampiamente quei limiti entro i quali il diritto di cronaca e di critica deve operare per non violare quel minimo di dignità e di rispetto cui ha sempre diritto ogni persona. Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che il Tribunale condannasse la Società « Editoriale La Repubblica S.p.A. » in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, quale editrice

del quotidiano « La Repubblica » e il dott. Eugenio Scalfari, quale direttore responsabile del detto quotidiano, al risarcimento di tutti i danni subiti, indicati nella misura di L. 1.000.000.000 (un miliardo) o comunque nella misura che il Tribunale avesse ritenuto più giusta ed equa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Costituitosi ritualmente il contraddittorio, la Società « Editoriale La Repubblica S.p.A. » in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Carlo Caracciolo e il dott. Eugenio Scalfari resistevano alle domande dell'attore, assumendo anzitutto che non poteva conditarsi l'accostamento, operato dall'istante tra l'articolo e la vignetta. Osservavano pertanto i convenuti da un lato che l'esposizione dei fatti si era dimostrata fedele alla realtà e legittimo l'esercizio del diritto di cronaca; dall'altro lato che la vignetta satirica, per la natura stessa della satira, non poteva ricondursi al concetto di diffamazione. In secondo luogo sostenevano i convenuti che il presunto danno si sarebbe egualmente verificato anche senza la pubblicazione di cui è causa, stante il risalto che la stampa aveva dato alla vicenda e stante la circostanza che notizie su illeciti finanziamenti sono esse stesse idonee a produrre danni. Quanto poi, in particolare, alla responsabilità dell'editore ex art. 2059 c.c. essa, a giudizio dei convenuti, andava esclusa in quanto, in relazione alla norma citata, essendosi il legislatore riportato al concetto di « reato » come fonte di pretesa risarcitoria per i danni non patrimoniali, nessun obbligo di risarcimento poteva ritenersi a carico dell'editore, estraneo alla stesura dell'articolo. Per tali motivi i convenuti chiedevano il rigetto della domanda dell'attore perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Acquisita agli atti opportuna documentazione, i procuratori costituiti precisavano le rispettive conclusioni. La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio che, all'udienza di discussione la riteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La doglianza dell'attore concerne il preteso contenuto diffamatorio e calunnioso di un servizio giornalistico pubblicato sul quotidiano « La Repubblica » del 7 febbraio 1987. Osserva anzitutto il Collegio che il fatto non è stato oggetto di accertamento da parte del giudice penale per mancata presentazione della querela ma che ciò non preclude al giudice civile di valutare se il fatto medesimo integri gli estremi di un reato, ai fini della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., laddove emerge la lesione sofferta dall'attore di un suo interesse tutelato dall'ordinamento.

A tale riguardo si premette che nel sistema della responsabilità civile da fatto illecito la risarcibilità dei danni non patrimoniali, come si ricava dall'art. 2059 cod. civ., è in relazione alla più grave offesa all'ordine giuridico quando l'illecito integri gli estremi di un reato e alla conseguente necessità di una più energica repressione. Ora, se è vero che l'art. 198 cod. pen. esclude che l'estinzione del reato o della pena importi l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato — a eccezione di due casi che nel presente giudizio peraltro non rilevano — è pur vero che la mancata presentazione o la tardività della querela equivalgono alla remissione della stessa, la quale, appunto, estingue il reato; nei primi due casi l'azione penale è improponibile, nel secondo non può essere proseguita, ma in ogni caso permane l'illecito e si conserva il diritto all'adempimento delle obbligazioni civili conseguenti al reato. Pertanto, essendo mancato l'accertamento del giudice penale, il giudice civile ha il potere-dovere di valutare, ai soli fini risarcitori, se il fatto abbia in sé il carattere di illecito penale. Del tutto inconferenti, pertanto, si rivelano le considerazioni dei convenuti, secondo le quali dovrebbe escludersi un risarcimento dei danni non patrimoniali « in quanto non vi è stato un accertamento concreto del fatto come reato » e non potrebbero « ipotizzarsi gli elementi concreti ed effettivi costitutivi del reato che la legge richiede perché possa ritenersi accertato il fatto quale reato produttivo del danno ».

Venendo ora al fatto lamentato dall'attore, osserva il Collegio che alla sostanziale verità e correttezza della cro-

naca giornalistica — che riferisce delle indagini giudiziarie relative al versamento di somme da parte del titolare della SICMU a singoli e ad enti, fra cui una società costituente una articolazione organizzativa del PSI — si contrappone il carattere diffamatorio del complesso costituito dal titolo e dal sottotitolo del medesimo articolo (« La magistratura porta alla luce un inquietante caso politico-finanziario — Corruzione a Torino — Si lo confesso, prima di fallire ho finanziato il partito di Craxi ») e dalla vignetta satirica che ritraeva un personaggio — che più elementi inducevano a identificare nell'On. Craxi — nelle vesti di ladro e al quale si attribuiva una frase (« Quanto mi piace questo giornale da quando ha portfolio! ») che alludeva a presunte inclinazioni dello stesso a frodi e ruberie.

Tale complesso si rivela infatti lesivo della reputazione dell'On. Craxi, in quanto offre, della vicenda narrata nell'articolo che segue, un'immagine impressionisticamente distorta e tale da indurre i lettori ad attribuire al segretario del PSI il ruolo di partecipe in una vicenda di corruzione, quando dalla lettura dell'articolo seguente si ricava che né corruzione vi è stata, né alcuna partecipazione dell'On. Craxi alle vicende narrate. Non possono d'altro canto condividersi le argomentazioni addotte dalle parti convenute secondo le quali occorre separare la vignetta, che non sarebbe diffamatoria, e ciò per la natura stessa della satira, dal complesso del titolo e del sottotitolo, a detta dei convenuti corretti e rispondenti a verità.

A tale riguardo osserva il Collegio, anzitutto sotto il profilo analitico, che in primo luogo si rivela scorretto l'uso del termine « corruzione », che non si evince alla realtà del fatto narrato; vero è che tale termine esprime, nell'uso comune, un significato diverso e più generico rispetto a quello che acquista nell'uso tecnico-giuridico, ma è pur vero che nel riferire di vicenda giudiziaria, in particolare, si richiede al giornalista un uso corretto — seppure non puntiglioso — dei termini giuridici, soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui un uso approssimativo delle espressioni getta in tutt'altra luce fatti e persone.

Quanto alla vignetta, ed è quel che

più conta, essa lede la reputazione dell'On. Craxi, in quanto induce i lettori ad attribuire allo stesso aspetto e qualità di ladro; a tale riguardo non rileva la considerazione delle parti convenute che manca un elemento certo e al di sopra di ogni dubbio che il personaggio raffigurato sia l'On. Craxi: infatti, l'identificazione del detto personaggio nell'On. Craxi è indotta sia dai tratti somatici, ancorché caricaturali, sia dalla presenza di un garofano, noto simbolo del PSI, sia infine dall'associazione di idee creata nei lettori in particolare attraverso la riproduzione del nome del segretario del PSI nel sottotitolo. Che poi la vignetta si limiti ad « alludere » senza esprimere un concetto ben certo e definito non vale ad escludere la rilevanza di quella allusione, quando sia accertato, come nel caso di specie, che essa è idonea a determinare nei lettori la convinzione che ad una persona determinata si sia voluto fare riferimento, pure in mancanza di un richiamo esplicito. Ne segue, fra l'altro, che del tutto infondata è la tesi avanzata dai convenuti circa la presunta carenza di *legittimatio ad causam* in quanto non sussisterebbe identità della persona dell'attore con la persona raffigurata, alla quale soltanto spetterebbe l'azione. Quanto alla considerazione che una vignetta satirica difficilmente potrebbe ricondursi al concetto di diffamazione, per la natura stessa della satira che, dovendo essere sferzante, pungente e maliziosa, esclude *in re ipsa* la sussistenza del dolo e della colpa grave, alla luce anche delle tradizioni democratiche del nostro Paese, osserva il Collegio che nel caso di specie la vignetta non si limita ad essere l'interpretazione volutamente forzata, ridicola, maliziosa e negativa di un evento reale, ma costituisce allusione del tutto gratuita e infondata a fatti insussistenti. La vignetta in questione, pertanto, non è critica spregiudicata e irrilevante, smorfia pungente e rabbiosa, lazzo ridicolo ed amaro, ma esprime un'idea del tutto falsa e infondata.

È comunque soprattutto alla luce di un'analisi sintetica che si rivela compiutamente il carattere diffamatorio del complesso del titolo, del sottotitolo e della vignetta, sopra analiticamente considerati: l'accostamento del concetto di corruzione al nome dell'On. Craxi e

alla vignetta descritta genera in chi legge, attraverso un colpo d'occhio unitario sui citati elementi, l'idea che il segretario del PSI abbia partecipato a illeciti fatti di corruzione.

Occorre precisare che tale operazione giornalistica ha leso la reputazione dell'attore sotto il duplice profilo del diritto all'onore, inteso come diritto concernente il valore della persona qualificato in relazione alla prospettiva individualistica del soggetto, e del diritto all'identità personale, inteso — quale l'evoluzione di dottrina e giurisprudenza è andata precisando — come quella situazione soggettiva che concerne la proiezione esterna dell'individuo nell'ambito sociale in cui egli opera e svolge la sua personalità. Tale diritto all'identità personale, concettualmente distinto, come s'è precisato, dal diritto all'onore, benché spesso difficilmente distinguibile da esso sul piano pratico, attiene all'interesse della persona a non vedersi alterata nel suo essere, in relazione alla sfera sociopolitica, sotto il profilo intellettuale, morale, ideologico, politico, sociale, etc., distinguendosi nel contempo dal diritto al nome e all'immagine, che individuano la persona sul piano della esistenza materiale e delle condizioni civili e legali. Esso trova il suo fondamento positivo, così come precisato dalla stessa Corte Suprema (Cass., Sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769), nell'art. 2 della Costituzione, il quale, nel riconoscere e garantire « i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità », non si limita a considerare riassuntivamente i diritti esplicitamente considerati in altri luoghi del testo costituzionale o in norme di legge ordinaria, ma è clausola aperta di tutela della persona umana nel suo complesso e quindi idonea a comprendere qualsiasi interesse purché coesistente alla stessa. Fra questi interessi non può non considerarsi quello inerente all'identità personale così come sopra definita, la quale diviene così oggetto di un autonomo diritto soggettivo.

È opportuno precisare che nel caso in cui trattasi neppure può invocarsi dai convenuti l'uso legittimo del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, consacrato nell'art. 21 della Costituzione; infatti, tale diritto non può essere considerato senz'altro prevalente sul di-

ritto all'onore e sul diritto all'identità personale, che trovano il loro fondamento nell'art. 2 della Costituzione: soltanto un'operazione di contemperamento può rivelare entro quali limiti il pubblico interesse all'informazione prevalga sull'interesse alla privata onorabilità; tale prevalenza va ammessa quando sussistono i requisiti dell'interesse sociale alla conoscenza dei fatti, della verità degli stessi e della serenità e correttezza espositive. Nel caso di specie va esclusa la verità di quanto si ricava dall'insieme del titolo, del sottotitolo e della vignetta, in quanto del tutto infondata e contraria alla realtà è la circostanza, che risulta da tale complesso, della partecipazione dell'On. Craxi a fatti di corruzione; la lesione dell'onore e dell'identità personale è riconducibile pertanto, nel caso considerato, non alla semplice valutazione di un comportamento — che è sempre legittima ancorché fortemente critica — ma all'alterazione di fatti e della verità storica. Ciò esclude la legittimità dell'uso del diritto di cronaca e di critica e, in conseguenza, comporta la sussistenza di un illecito, rilevante sotto il duplice profilo civile e — ai fini che in questa sede rilevano — penale.

Accertata quindi ai limitati fini della causa, la sussistenza di un fatto illecito configurabile come reato (diffamazione col mezzo della stampa, non sussistendo gli estremi della calunnia) ed accertata altresì la lesione del diritto all'onore e del diritto all'identità personale, si precisa che, in relazione ai danni conseguenti a un reato, occorre distinguere l'aspetto dell'economicità del diritto leso dall'aspetto della patrimonialità del danno, tra i due profili non vi è corrispondenza, nel senso che danni patrimoniali e danni non patrimoniali possono egualmente conseguire alla lesione di diritti aventi o meno in sé carattere economico. In linea generale ed astratta si rileva che i danni si distinguono in patrimoniali e non patrimoniali e i primi ulteriormente in patrimoniali diretti e patrimoniali indiretti, a seconda che essi consistano in una perdita economica o in un mancato guadagno, ovvero nelle conseguenze economiche della lesione di un bene in sé non suscettibile di valutazione economica; mentre per danno non patrimoniale deve intendersi l'ingiusto perturbamento dell'animo del soggetto

leso quale conseguenza dell'offesa ricevuta. Nel caso concreto va osservato che l'attore, nel chiedere il risarcimento di « tutti i danni » subiti, non ha fatto menzione né ha fornito alcuna prova di eventuali danni patrimoniali di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale perdita dei connotati politici con conseguente riduzione della capacità di proselitismo — in ogni caso difficilmente suscettibile di definizione in termini di valutazione economico-patrimoniale. Altro discorso va fatto per il danno non patrimoniale, che come in altra occasione rilevato da questo Tribunale, in situazioni come questa può dirsi esistente *in re ipsa*, dal momento che una diffamazione comporta per il soggetto leso una situazione di sofferenza e di disagio.

In ordine alla liquidazione del danno, essa, fermo restando che in casi come questo la risarcibilità per equivalente si sottrae alla possibilità di una valutazione analitica puntuale e rimane, in sostanza, affidata al discrezionale apprezzamento del giudice, va fatta tenendo conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare della qualità del soggetto leso, delle modalità dell'offesa, dell'entità del discredito che ne è derivato. A tale proposito, speciale rilievo assume la natura del mezzo col quale l'illecito è stato commesso; « La Repubblica », infatti, si annovera fra i più accreditati quotidiani italiani, sia sotto il profilo della sua diffusione e del numero di copie vendute, sia sotto quello dell'alto grado di credibilità e di fede che ad esso comunemente è attribuito. Ciò aggrava l'entità della lesione arrecata all'onore e all'identità personale dell'attore.

Ciò tutto considerato, si stima congruo liquidare il danno nella misura globale di L. 175.000.000 (centosettantacinquemilioni); sulla somma decorrono gli interessi legali dal dì dell'illecito (7 febbraio 1987).

La responsabilità civile è, nella specie, del direttore responsabile del quotidiano e dell'editore, in solido fra loro; ciò ai sensi dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che prevede appunto la civile responsabilità dell'editore in solido con gli autori del reato commesso col mezzo della stampa, cioè del reato nel quale la pubblicità inerente alla dif-

fusione della stampa è mezzo di esecuzione dello stesso, come appunto è accaduto nel caso presente.

A fronte della chiara lettera dell'art. 11 della citata legge, la cui generica previsione ricomprende tanto i danni patrimoniali quanto quelli non patrimoniali, del tutto infondata si rivela la tesi avanzata dalle parti convenute, secondo la quale la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali non può essere pronunciata, qualora la responsabilità civile conseguente a un reato sia affermata in forza di una presunzione *ex lege* e non già in base ad un accertamento concreto della colpa.

Segue pertanto la condanna di entrambi i convenuti, che sono tenuti in solido a ristorare l'attore. A tale riguardo si osserva che, in ordine alla richiesta dell'istante di devoluzione della somma liquidata in favore di un istituto di beneficenza a scelta del Tribunale, non può provvedersi al riguardo, in quanto la condanna al risarcimento dei danni può essere pronunciata solo in favore di chi agisce in giudizio. Sarà lo stesso attore, qualora lo desideri, a devolvere in beneficenza la somma liquidata, nell'esercizio della propria autonomia negoziale. I convenuti, per il principio della soccombenza, devono anche rimborsare alla controparte le spese processuali, liquidate come in dispositivo. Non ricorrono infine i presupposti di legge per la concessione della provvisoria esecuzione della sentenza.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Craxi Bettino nei confronti della Società Editoriale La Repubblica e Scalfari Eugenio, così provvede:

1) accoglie la proposta domanda e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere all'attore la somma di L. 175.000.00 (centosettantacinquemilioni) con gli interessi legali dal 7 febbraio 1987 al saldo;

2) condanna gli stessi convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese del presente giudizio che liquida in complessive L. 5.150.000 di cui L. 650.000 per spese e diritti di procuratore e L. 4.500.000 per onorari di avvocato.

L'ONORE DELL'ONOREVOLE

La storia (infinita) dei rapporti giuridici tra stampa e potere politico si arricchisce, ormai mensilmente, di nuove vicende.

Secondo uno schema ormai consolidato, l'occasione anche in questo caso è offerta da un servizio giornalistico apparso su uno dei più importanti quotidiani italiani e contenente la notizia del coinvolgimento di un noto *leader* politico in una vicenda annunciata nella prima pagina del giornale come « un'importante caso politico-finanziario » che vedeva il noto personaggio al centro di una presunta operazione di corruzione politica. A corredo dell'articolo, una vignetta più o meno allusiva, sia pure con la forte carica di ironia tipica delle vignette satiriche, di inclinazioni del personaggio politico a ruberie e frodi. Conseguenza: citazione in giudizio del quotidiano e lamentata lesione, da parte del noto parlamentare, del suo onore, della sua reputazione, della sua identità personale. Ricorrente anche lo schema difensivo del giornale e del direttore responsabile: l'articolo è espressione del diritto di cronaca e critica; la vignetta, per natura stessa della satira, non può ricondursi al concetto e alla figura della diffamazione; inoltre, non può pronunciarsi condanna al risarcimento del danno morale *ex art.* 2059 cod. civ. perché il riconoscimento di questo profilo del danno consegue solo all'accertata sussistenza del reato (nella fattispecie, di diffamazione) da parte del giudice penale, il solo competente a conoscere, dietro presentazione di querela, la presenza dell'illecito penale. Il mancato accertamento in sede penale del reato impedirebbe al giudice civile la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale, non potendosi, in sede civile, valutare se il fatto lesivo integri gli estremi del reato, solo in presenza del quale può risarcirsi il danno di cui all'art. 2059 cod. civ.

Quest'ultima parte della tesi difensiva viene puntualmente riproposta in tutte le cause nelle quali l'attore, la-

mentando lesioni della sua personalità morale, abbia *direttamente ed esclusivamente* adito il giudice civile, preferendo, nell'ipotesi in cui ritenga di essere stato diffamato, l'azione civile per l'accertamento e liquidazione del danno (morale) a quella penale cui, comunque, dovrebbe far seguito una ulteriore indagine per la fondatezza della pretesa risarcitoria. Ma l'obiezione così come è proposta, altrettanto puntualmente è respinta dai Tribunali. Ciò nella considerazione, evidentemente mai sufficientemente ribadita e comunque qui ripetuta dai giudici romani, che in ossequio al principio dell'unità della giurisdizione ordinaria, il giudice civile può accertare *incidenter tantum* l'esistenza del reato per trarne conseguenze di ordine risarcitorio. E ciò, come la più recente dottrina ha evidenziato (V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 297 ss.; ID., *Onore, reputazione e identità personale*, in *La responsabilità civile*, a cura di Alpa e Bessone, Torino, 1987, p. 71 ss.), appare particolarmente importante in tema di lesioni all'onore e alla reputazione in quanto in quei casi l'accertamento del reato di cui all'art. 594 cod. pen. (diffamazione) apre la strada, altrimenti sbarrata, al risarcimento del danno non patrimoniale. Così, partendo dall'art. 198 cod. pen. secondo cui l'estinzione del reato (o della pena) non comporta l'estinzione delle obbligazioni da esso derivanti, si è affermato il principio secondo cui ogni situazione nella quale il reato non sia accertabile dal giudice penale (estinzione, mancata presentazione della querela, remissione della stessa) il giudice civile può sostituirsi a quello penale al solo fine, ovviamente, di accertare l'illecito e liquidare il danno. Il principio, tanto lineare quanto regolarmente osteggiato nelle tesi difensive dei convenuti per lesioni dei diritti della personalità, trova piena applicazione in tema di lesione dell'onore e della reputazione (Cass. 14 ottobre 1974, n. 2832, in *Arch. civ.*, 1975, 209; Cass. 21 dicembre 1971, n. 3731, in *Giust. civ.*, 1972, I, 1096; Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in questa *Rivista*, 1985, p. 143, con commenti di S. FOIS, G. GIACOBBE e F. MOROZZO DELLA ROCCA e in *Quadrimestre*, 1984, p. 614 ss. con com-

mento di G.B. FERRI, *Tutela della persona e diritto di cronaca*, ora anche in *Persona e formalismo giuridico. Saggi di diritto civile*, Rimini, 1985, p. 143 ss.). Più in particolare si parla diffusamente in giurisprudenza del potere-dovere di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto reato (App. Milano 11 gennaio 1973, in *Mass. trib.*, 1973, 901; Trib. Napoli 24 giugno 1965, in *Temi nap.*, 1965, I, 238) non solo quando sia vanamente decorso il termine utile per la presentazione della querela per diffamazione (App. Milano 8 novembre 1974, in *Arch. civ.*, 1975, 83; Trib. Roma 23 novembre 1961, in *Rass. dir. cinem.*, 1962, 28; Trib. Milano 17 giugno 1963, in *Foro it.*, 1964, I, 1273) ma anche nell'ipotesi in cui la querela sia stata successivamente rimessa: infatti una volontà in questo senso (quella, cioè, di rinunciare al diritto di chiedere la condanna al colpevole) non comporta senz'altro quella di rinunciare al risarcimento del danno prodotto dal fatto, divenuto, per effetto della rinuncia, non sanzionabile penalmente (Cass. 13 maggio 1958, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 1390; App. Napoli, 24 giugno 1965, cit.; lo stesso punto è ampiamente sviluppato nella citata sentenza Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259). Giova qui solo ripetere, soprattutto data la resistenza opposta dell'accettazione di tale principio, che l'accertamento principale, proprio del giudice penale, è diverso da quello c.d. incidentale del giudice civile che è, per così dire, più ristretto, essendo sufficiente riscontrare nel fatto gli estremi che attrattamente siano in grado di realizzare la fattispecie contemplata nella norma penale, prescindendo « dall'esame della sussistenza degli altri elementi specifici e concreti in base ai quali sorgerebbe l'effettivo potere punitivo » (così A. RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, 1962; Cass. 6 dicembre 1982, n. 6651, in *Foro it.*, 1989, I, 1630 con nota di JANNARELLI; in *Giust. civ.*, 1983, I, 1152 con nota di Cossu).

Quanto alla lesione lamentata dall'attore essa si sostanzia nella violazione della sua reputazione, del suo onore, della sua identità personale. Sembra ormai un dato anche questo ricorrente, quasi una costante nelle cause aventi

ad oggetto le lesioni arrecate alla personalità morale di personaggi noti, soprattutto di uomini politici: la violazione della reputazione sembra coinvolgere inevitabilmente anche la lesione dell'onore e della identità personale dell'attore. Per la verità il ricorso quasi automatico a questa sorta di triade giuridica non sembra sempre giustificarsi. Certamente un maggior sforzo d'analisi andrebbe compiuto per verificare se effettivamente nelle diverse e ormai innumerevoli fattispecie di lesioni della personalità morale dell'individuo-personaggio pubblico ricorra la lesione delle tre autonome e distinte situazioni soggettive. La dottrina più recente (v. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, p. 98) riferendosi all'onore e alla reputazione ha sottolineato giustamente l'opportunità di scindere l'endiadi con cui si individuano le due figure, soprattutto considerando che i due termini sono « rappresentativi di situazioni soggettive ben distinte, avendo riguardo il primo alla sfera psichica del titolare, il secondo, sia pure come elemento di riferimento, alla rappresentazione nella sfera psichica di una generalità di soggetti, della personalità del titolare ». Più in particolare, l'onore viene inteso sia come intimo valore della persona umana sia come consapevolezza della propria dignità, sentimento del proprio valore (A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, 2^a ed., in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1982, p. 250 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *op. loc. ultt. citt.*; Id., *Onore, reputazione e identità personale*, cit., p. 46; M. GARUTTI, *La tutela civile dell'onore*, Napoli, p. 11 ss., 1985); la reputazione viene fatta consistere nella stima o nel giudizio che terzi hanno o danno di un soggetto: tale giudizio, si aggiunge, può già esistere ed essere deteriorato dalla diffusione di addebiti lesivi sul conto del soggetto, oppure può non esistere anteriormente e formarsi proprio in seguito a tali comunicazioni (v. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., p. 102 ss.; Id., *Onore, reputazione ed identità personale*, cit., p. 47 ss.). Ora, che nella fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale di Roma possano ricorrere, in concreto, entrambe le le-

sioni può non dubitarsi; meno condivisibile appare invece la tendenza a proporre in endiadi le due diverse figure soggettive, considerando, sbrigativamente, l'onore come profilo della reputazione e accomunando i due concetti in sede risarcitoria. Al contrario, un più corretto *modus procedendi* consentirebbe di capire quali sono i criteri e quando ricorrono le condizioni per l'identificazione delle due diverse figure, ben potendo un atto illecito essere lesivo della reputazione e non dell'onore e viceversa. E sul piano della quantificazione del danno, capire i diversi valori assegnati al « bene » dell'onore e a quello della reputazione. Non dissimile il discorso per l'identità personale, anch'essa troppo frettolosamente considerata dai giudici romani come un profilo della reputazione prima e quindi, subito dopo, quasi assimilata all'onore, da cui pure i giudici romani ne sottolineano la diversità concettuale. Operazione, quella della differenziazione dell'identità personale dall'onore e dalla reputazione, tanto più necessaria ove si consideri che è proprio la lesione di tale diritto a caratterizzare puntualmente le vicende giudiziarie tra la stampa e il potere politico. E giustamente, proprio con riguardo al profilo « politico » dell'identità personale, nel precisare che lo stesso concetto di identità implica il riferirsi a manifestazioni di opinioni esprimenti caratteri costanti (almeno tendenzialmente) delle persone e del gruppo, la dottrina sottolinea come « sia impossibile definire una volta per tutte l'identità politica di una persona o di un gruppo, essendo ciò qualcosa che evolve nel confronto con la realtà storica e le opinioni altrui » (M. BESSONE-G. FERRANDO, *Persona fisica (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, 1983; in dottrina il rapporto tra onore, reputazione e identità personale è affrontato da M. DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 965; Id., *Ancora sull'identità personale, la tutela dell'onore e il risarcimento del danno*, in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 2817; V. RICCIUTO, *Diritto di rettificazione, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, in questa *Rivista*, 1985, p. 225-266; V. ZENO ZENCOVICH, *Onore, reputazione e iden-*

tità personale, cit., p. 68 ss. secondo cui mentre l'identità personale necessita per il suo riconoscimento un esame fattuale dei comportamenti del soggetto da cui sia stata manifestata la sua identità, e quindi è intimamente connessa con la prova della verità, la tutela dell'onore e della reputazione può spesso prescindere da questo accertamento, in quanto o il soggetto può accontentarsi della mera tutela del suo onore formale, o l'addebito costituisce una semplice contumelia, e come tale è indimostrabile, oppure, ancora, attiene a sfere intime della persona che, a ragione, l'ordinamento ritiene intoccabili». In generale, sul diritto all'identità personale: A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., ma cfr. pure la precedente edizione dell'opera del 1959; BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1970; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1982; AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981; G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 810 ss.; ALPA, BESSONE, BONESCHI CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983; F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984).

Passando all'esame del danno conseguente all'accertata lesione della personalità morale dell'attore, il Tribunale di Roma riconosce la sussistenza del solo danno non patrimoniale, soprattutto considerando che per l'altro profilo del danno l'attore « non ha fatto menzione né ha fornito alcuna prova di eventuali danni patrimoniali di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale perdita dei connotati politici con conseguente riduzione della capacità di proselitismo — in ogni caso difficilmente suscettibile di definizione in termini di valutazione economico-patrimoniale ». Sia pure con riserva, i giudici romani ammettono, in linea di principio, la possibilità che la lesione della reputazione (onore e identità personale) possa produrre anche danni patrimoniali, conseguenza della perdita di « connotati politici » con conseguente riduzione della capacità di

proselitismo. Il riconoscimento, in questo caso in linea solo teorica, di questo profilo del danno all'uomo politico conferma una precedente e nota posizione dello stesso Tribunale di Roma, dove si riconosceva la natura patrimoniale del danno derivante dalla lesione della reputazione di un uomo politico. Già in quell'occasione si sottolineò (V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, in questa *Rivista*, 1985, p. 219 nota a Trib. Roma 7 novembre 1984, *ivi*, p. 215) il riconoscimento, sia pure anche in quella sede non sufficientemente esplicitato, di una diretta correlazione fra l'immagine di un leader politico coerente alle sue idee e al suo « agire politico », e la sua « capacità patrimoniale », intesa come capacità di persuasione dei cittadini ad aderire alle sue iniziative e a sostenerle economicamente. Rileverebbero così anche per l'attività politica quei caratteri patrimoniali che sono tranquillamente riconosciuti ad altre sfere dell'azione umana. Con le debite distinzioni, si verificherebbe per il leader di un partito quanto già si ammette, ad es., per il titolare di un'impresa o di qualsiasi altra attività in cui rilevi l'aspetto economico: la lesione dell'immagine personale di un imprenditore certamente ha riflessi sui bilanci della sua impresa e sul suo stesso reddito personale. In sostanza il danno patrimoniale verrebbe a determinarsi ogniqualvolta il soggetto svolgente un'attività politica venga a trovarsi nella condizione tale che la proiezione della sua « immagine » nella società costituisca l'elemento prioritario su cui si fonda il contributo ideale e materiale che egli raccoglie tra i consociati, cosicché la lesione di quell'« immagine » si rifletta direttamente (e negativamente) sullo stesso contributo (sul risarcimento del danno all'uomo politico, cfr. G. DE NOVA, *Qualità del soggetto leso e risarcimento del danno: il caso dell'uomo politico*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979; favorevoli al riconoscimento del danno patrimoniale conseguente alla lesione della reputazione di uomo politico, considerando ad es. le « maggiori spese che un uomo politico calunniato debba sostenere per una campagna

elettorale più intensa che possa ovviare al discredito procuratogli dall'atto lesivo » sono M. GARUTTI-F. MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità. Profili generali*, in *Rass. dir. civ.*, 1940, p. 74).

Nella decisione in esame il danno morale viene invece riconosciuto e copiosamente risarcito. La sentenza del Tribunale di Roma, con la somma liquidata (L. 175.000.000), sembra rispondere positivamente ad un quesito che ci eravamo posti in altra occasione (V. RICCIUTO, *La valutazione del danno alla reputazione e i criteri di determinazione del quantum nei recenti orientamenti giurisprudenziali*, in *questa Rivista*, 1988, p. 321 ss.) e cioè se dopo una famosa sentenza dello stesso Tribunale di Roma del 27 marzo 1985 (in *Riv. dir. comm.*, 1984, II, p. 237 con nota di V. RICCIUTO, *Identità personale, giudizio civile e risarcimento del danno non patrimoniale*; in *Giur. it.*, 1985, I, p. 534 con nota di M. DOGLIOTTI, *Identità personale, liquidazione del danno e libertà di stampa*, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 534, con nota di A. FIGONE, *Il risarcimento del danno all'identità personale in una pronuncia non conformista*; in *Resp. civ.*, 1984, p. 567, con nota di ZAGNONE BONILINI, *Il diritto all'identità personale nell'assenza di una norma penale*), in sostanza il *leading case* per la tematica del *quantum* del danno alla reputazione, si era in presenza di un nuovo orientamento della giurisprudenza italiana nel considerare più severamente le lesioni prodotte dai *mass media* alla personalità morale dell'individuo. La sentenza qui riportata oltre che confermare sembra decisamente consolidare quell'orientamento più volte auspicato dalla più accorta dottrina e inaugurato Tribunale di Roma con la sentenza del 1984. In ordine ai criteri adottati dai giudici romani per la determinazione del *quantum*, essi sono sostanzialmente gli stessi già suggeriti dal *leading case* del Tribunale di Roma. In quel caso, per la verità, la somma liquidata (L. 70.000.000) fu il risultato di una ponderata analisi delle circostanze e degli elementi dedotti in giudizio, offrendo i giudici romani in quell'occasione un'indicazione di criteri e parametri per la liquidazione dell'an-

no assai esauriente, con argomentazioni puntuali e dati oggettivi di riscontro e di verifica. La determinazione del *quantum* fu ancorata a parametri razionali considerati sotto diversi profili. In particolare furono individuati due « criteri guida » per così dire « oggettivi »: ossia la « gravità del fatto » (la notizia in questo caso del coinvolgimento del *leader* politico in una vicenda di corruzione politica) e l'« estensione della diffamazione » in relazione, quest'ultima, al veicolo d'informazione (anche in questo caso il quotidiano *La Repubblica*, tra i più diffusi quotidiani italiani). Inoltre, e sempre con riferimento alla diffusione della diffamazione, venivano individuati tre parametri: quantitativo, qualitativo e strutturale. Dei tre parametri la sentenza in esame sembra recepire solamente i primi due, e cioè la diffusione del quotidiano in relazione alle copie vendute (senza tuttavia offrire indicazioni più precise) e la qualità del giornale, notoriamente assai accreditato presso l'opinione pubblica e assai letto e considerato soprattutto in ambienti politicamente influenti e in un'area socio-culturale tendenzialmente non estranea alle tematiche del *leader* politico in questione. Manca ogni riferimento, almeno nella motivazione della sentenza, all'elemento strutturale, ossia alla circostanza che l'articolo trovava ampio spazio di titolazione nella prima pagina del giornale e ampia trattazione nelle pagine della cronaca. Interessante sarebbe stato poi conoscere quale potenzialità offensiva rivestiva una vignetta satirica, considerata ai fini del riconoscimento della lesione prodotta ma non valutata autonomamente nell'economia della quantificazione del danno. Infine solo accennato risulta, nella sentenza in esame, il criterio guida c.d. soggettivo, ossia le qualità del soggetto leso, sia in riferimento alle sue qualità morali che in relazione al ruolo politico svolto nel Paese (per un maggior approfondimento sui criteri di determinazione del *quantum* nel danno alla reputazione si rinvia a V. RICCIUTO, *La valutazione del danno alla reputazione e i criteri di determinazione del quantum nei recenti orientamenti giurisprudenziali*, cit.; pur se dedicata all'analisi della valutazione del danno alla reputazione di

una specifica e particolare categoria di cittadini, assai interessante è per questa stessa tematica la nota di V. ZENO ZENCOVICH, *La reputazione del magistrato*, in questa *Rivista*, 1986, p. 139 ss.).

VINCENZO RICCIUTO